

AQP S.p.A.

Disciplinare per il conferimento di incarichi legali esterni

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

1. Premessa

Il presente disciplinare d'incarico è finalizzato all'istituzione di un apposito elenco di professionisti avvocati appartenenti al libero foro, cui poter affidare specifici incarichi di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza, consulenza e domiciliazione per conto e nell'interesse dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, anche AQP), innanzi alle Magistrature civili e amministrative.

La costituzione dell'albo non implica l'espletamento di procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi né altre classificazioni di merito, ma semplicemente individua i Soggetti che hanno i requisiti richiesti al successivo art.4 e che, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, verranno inseriti nelle sezioni di appartenenza e nella fascia corrispondente, in conformità alle regole di cui al successivo art.3.

2. Oggetto

Nell'elenco saranno inseriti i professionisti avvocati del libero foro cui affidare specifici incarichi di patrocinio legale per conto e nell'interesse di AQP innanzi alle Magistrature ordinarie e speciali.

Gli incarichi legali di patrocinio e difesa della Società sono, di norma, conferiti agli avvocati interni incardinati nell'Unità Legale di AQP, iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati istituito presso il Consiglio dell'Ordine competente.

AQP può, tuttavia, conferire gli incarichi summenzionati ad avvocati esterni, in presenza dei seguenti alternativi presupposti:

- motivi di particolare opportunità valutati dalla Società, anche in relazione al carico di lavoro degli avvocati assegnati all'Unità Legale;
- liti caratterizzate dal carattere altamente specialistico della materia trattata;

In ogni caso, AQP si riserva la possibilità, nel momento in cui viene conferito un incarico di patrocinio legale, che lo stesso venga affidato congiuntamente o disgiuntamente anche ad un legale interno, il quale affiancherà il legale esterno.

3. Istituzione dell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo a seguito della pubblicazione del presente disciplinare sul sito internet di AQP. L'elenco sarà suddiviso in 3 (tre) Sezioni afferenti le seguenti materie:

- diritto civile e fallimentare;
- diritto amministrativo;
- recupero crediti.

Ciascuna sezione verrà a sua volta suddivisa in 3 (tre) Fasce corrispondenti, in ordine crescente, all'anzianità di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati; in particolare:

- 1° fascia: professionista iscritto all'Ordine da 2 a 5 anni;
- 2° fascia: professionista iscritto all'Ordine da 6 a 12 anni;
- 3° fascia: professionista iscritto all'Ordine da almeno 12 anni e/o abilitato al patrocinio innanzi alla Magistrature superiori.

Ogni professionista potrà chiedere di essere iscritto in ciascuna delle tre sezioni (anche contestualmente nelle tre sezioni) e, all'interno di ognuna di esse, in un'unica fascia corrispondente alla propria anzianità di

iscrizione all'Albo degli Avvocati istituito presso l'Ordine di riferimento. A tal fine il professionista, al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indicherà la/e materia/e di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale con l'indicazione analitica degli incarichi svolti nella/e materia/e specialistiche. Ad esito della valutazione delle istanze pervenute, alla luce dei criteri di cui al successivo art. 5, AQP procederà alla redazione dell'elenco, suddiviso in sezioni e, all'interno di ognuna di esse, ripartito per fasce. All'interno di ciascuna fascia i nomi dei professionisti saranno indicati in mero ordine alfabetico, senza attribuzione di punteggi né ordine di graduatoria. L'elenco così formato sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aqp.it.

L'invio dell'istanza di partecipazione, con le modalità di cui all'art.4, non comporta il diritto automatico all'inserimento nell'elenco e/o ad ottenere incarichi, costituendo mera manifestazione di disponibilità all'accettazione di incarichi alle condizioni definite da AQP.

In ogni caso, l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere incarichi professionali. L'affidamento degli incarichi avverrà infatti su base fiduciaria, per cui AQP si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti nell'elenco di cui al presente disciplinare, in ragione di proprie valutazioni sulla base dei criteri indicati *sub* art.7.

Inoltre AQP si riserva la facoltà di affidare incarichi anche ad avvocati non compresi nell'elenco, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità e particolarità della controversia e/o delle competenze richieste, o, comunque, per ragioni tecnico operative che saranno motivate nell'atto di incarico.

4. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

I professionisti interessati o il rappresentante dello studio associato dovranno far pervenire - **entro e non oltre le ore 12,00 del 22 gennaio 2016** - al seguente indirizzo mail dedicato: alboavvocati@aqp.it apposita istanza di iscrizione. Nell'istanza, oltre alle generalità, al codice fiscale e alla partita I.v.a., dovrà essere dichiarato/a e/o autocertificato/a:

1. l'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine di riferimento, con indicazione della data di prima iscrizione, di eventuali sospensioni ed i motivi delle stesse, specificando l'eventuale abilitazione a patrocinare dinanzi alle Magistrature superiori;
2. l'insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
3. la presa conoscenza ed accettazione del presente Disciplinare di incarico;
4. l'impegno, nel momento in cui viene conferito un patrocinio legale da AQP, a non accettare incarichi da terzi, quando questi determinino un conflitto con gli interessi di AQP o interferiscano con lo svolgimento di un incarico già conferito;
5. la presa conoscenza ed accettazione di tutte le clausole contenute nella Convenzione di incarico, allegata al presente Disciplinare *sub* A), con particolare riferimento ai parametri di determinazione dei compensi ivi indicati, che andrà sottoscritta all'atto del conferimento del primo incarico;
6. di non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per reati non colposi (in caso affermativo dovranno essere indicate le condanne riportate);

7. consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e sss.mm.ii;

All'istanza dovrà essere allegato *curriculum vitae* debitamente sottoscritto, dal quale si rilevino le specifiche competenze professionali maturate dal professionista.

Inoltre, avendo AQP adottato il modello di organizzazione, di gestione e controllo ex D.lgs.231/2001, pubblicato sul sito istituzionale www.aqp.it, con la presentazione dell'istanza di cui al presente articolo, il professionista o lo studio associato accetta *in toto* il contenuto del modello, ivi compreso il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante.

L'iscrizione avverrà previa verifica favorevole da parte di AQP del possesso dei requisiti e della regolarità e completezza della documentazione richiesta.

5. Modalità di iscrizione nell'elenco

Dopo il controllo positivo delle dichiarazioni/autocertificazioni rese nell'istanza di cui al precedente art.4, ferma rimanendo la responsabilità dei dichiaranti ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del DPR 445/2000, i professionisti saranno inseriti nell'albo a seguito di valutazione effettuata da AQP, sulla base delle dichiarazioni e dei *curricula* presentati. AQP esaminerà detti *curricula* e verificherà la sussistenza della particolare esperienza richiesta in correlazione alla/e Sezione/i dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione. Ove positivamente verificata l'esperienza professionale, si procederà ad iscrivere il professionista nella/e Sezione/i corrispondenti, inserendolo nella fascia apposita.

6. Durata dell'elenco

L'Albo dei professionisti avvocati sarà aggiornato annualmente. Le modalità di aggiornamento saranno descritte nell'apposito avviso sul sito istituzionale www.aqp.it.

7. Modalità di conferimento dell'incarico agli iscritti nell'elenco

Gli incarichi esterni di patrocinio legale saranno conferiti dal legale rappresentante della Società e/o dai soggetti muniti di apposita procura, con adeguata procura. Nel conferimento dell'incarico si terrà conto dei seguenti elementi: specializzazioni risultanti dal *curriculum*, inserimento del professionista nella sezione corrispondente alla materia oggetto di incarico, fascia di appartenenza in relazione al *petitum*, attività resa in precedenti incarichi analoghi e risultati conseguiti, mantenimento nei giudizi dinnanzi alle Magistrature superiori, ove tecnicamente possibile, dello stesso professionista che ha patrocinato vittoriosamente i precedenti gradi di giudizio.

Al momento del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione riferita alla specifica vertenza affidata e attestante l'inesistenza di conflitti di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, e di non avere in corso incarichi affidati da terzi in conflitto con gli interessi di AQP.

8. Cancellazione dall'elenco

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'albo potrà in ogni momento chiederne la cancellazione. AQP dispone, in ogni caso, la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- 1) abbiano perso i requisiti di iscrizione;
- 2) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- 3) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- 4) abbiano accettato incarichi da terzi, quando questi determinino un conflitto con gli interessi di AQP o interferiscano con lo svolgimento di un incarico già conferito;
- 5) abbiano divulgato a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di documentazione sensibile, riguardante AQP;
- 6) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione dall'elenco viene adottata con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Unità Affari Legali e comunicata al professionista interessato.

9. Pubblicità

Al fine di dare pubblicità e massima diffusione, anche in ottemperanza ai principi di trasparenza, l'elenco dei professionisti verrà pubblicato sul sito istituzionale www.agp.it.

10. Trattamento dei dati personali

Al sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) i dati forniti dai candidati ed acquisiti da AQP saranno trattati unicamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse all'affidamento di incarichi legali. Titolare del trattamento è AQP. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), che potranno essere fatti valere rivolgendosi al Responsabile Privacy presso la sede legale di AQP sita in via Salvatore Cognetti, n.36 Bari.

11. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico Forense.

Acquedotto Pugliese S.p.A.

L'AMMINISTRATORE UNICO

**CONVENZIONE
PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DI PATROCINIO FORENSE**

TRA

IL SEGRETARIO

Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36 - 70121 Bari, C.F. e P.I. 00347000721, in persona dell'avv. Francesco Ardito, Dirigente Responsabile p.t. della Unità Legale dell'AQP S.p.A., nella qualità in atti e per i poteri conferiti dall'Amministratore Unico della Società, Prof. Ing. Nicola Costantino, giusta procura per Notar Cesare Cerasi Rep. n.55319 - Racc. n.18763 del 28.02.2014 registrata in Bari in data 3.03.14 al n.5488/1T, (di seguito denominata "AQP" o "la Società"),

E

l'Avv....., con studio legale in.....alla
Via.....,C.F.....P.I.....
(di seguito denominato Legale)

di seguito singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti".

Premesso che:

- Acquedotto Pugliese S.p.A., pur dotato di una Unità Legale aziendale con facoltà di patrocinio in sede giudiziaria degli interessi aziendali, in ragione della particolare rilevanza del numero degli affari contenziosi e delle tematiche trattate, può avvalersi anche dell'assistenza di professionisti esterni all'azienda;
- AQP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si propone di definire i termini e le condizioni generali che disciplineranno il conferimento di singoli incarichi d'opera professionale, a titolo occasionale, autonomo e senza rapporto di subordinazione, che a proprio ed insindacabile giudizio intenderà affidare al Legale esterno, nel periodo di durata del medesimo Accordo;
- la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta l'automatico riconoscimento né l'aspettativa da parte del Legale di essere officiato del conferimento di incarichi.

Tutto ciò premesso, AQP ed il Legale concordano quanto segue:

ART. 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione. La presente Convenzione disciplina il conferimento a professionisti del Libero Foro abilitati all'esercizio della professione forense e regolarmente iscritti all'Albo, di incarichi di consulenza e/o assistenza e/o patrocinio legale, in fase stragiudiziale e giudiziale - civile, amministrativa e penale - con riguardo alle vertenze, attive e passive, che vedano coinvolti gli interessi di AQP.

Con la sottoscrizione della Convenzione le Parti accettano di regolamentare, in base ai patti e condizioni che seguono, l'espletamento di uno o più incarichi che AQP dovesse decidere di conferire al Legale, di volta in volta, a proprio insindacabile giudizio e senza assumere alcun obbligo in tal senso, attraverso la sottoscrizione di singole lettere di incarico e/o conferimento di singole procure alle liti (di seguito denominate per brevità "Incarico").

Quanto previsto nella presente, avrà vigore fino alla eventuale revoca dell'Incarico da parte di AQP e, in ogni caso, fino alla definizione delle vertenze per le quali siano state conferite lettere d'incarico e/o procure alle liti nella vigenza della presente Convenzione.

ART. 2
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Gli incarichi di consulenza e/o assistenza di cui all'art. 1 in fase stragiudiziale saranno conferiti da AQP al Legale esterno mediante singole lettere di incarico contenenti: l'individuazione della prestazione che si intende commissionare, l'interesse aziendale sotteso, il valore da applicare alla vertenza.

Gli incarichi di assistenza e patrocinio legale di cui all'art. 1 in fase giudiziale saranno conferiti da AQP al Legale esterno mediante procure alle liti.

ART. 3
INCARICO

Agli effetti della determinazione dei compensi, ciascun Incarico potrà essere compreso in una delle seguenti categorie generali: diritto civile, fallimentare e societario, diritto penale, diritto amministrativo.

Il compenso, determinato secondo i parametri che seguono, sarà unico ed onnicomprensivo, a prescindere dal numero delle controparti che risulteranno costituite in giudizio.

**ART. 4.
DIRITTO CIVILE, FALLIMENTARE E SOCIETARIO**

Ai fini della presente Convenzione rientrano nel presente articolo le controversie in diritto civile, fallimentare e societario, attive e passive, instaurate e/o da istaurarsi innanzi la Autorità Giudiziaria Civile Ordinaria in ogni grado, ivi compresi i procedimenti speciali, le procedure esecutive e relative opposizioni ad esecuzione ed atti esecutivi, nell'ambito dei quali ultimi la fase relativa alla eventuale domanda cautelare costituisce sub-procedimento non suscettibile di autonomo compenso.

A) CONTROVERSIE DINANZI AL GIUDICE DI PACE

A.1) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione;

A.2) Avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, al Legale sarà riconosciuto il compenso secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, studio ed introduttiva del procedimento esecutivo, istruttoria e trattazione procedimento esecutivo), se effettivamente espletate, di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

A.3) Per le cause di valore sino a 5.200,00 Euro, il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui sub A.2.

A.4) Per le cause di valore superiore a 5.200,01 Euro, il compenso sarà determinato come sub A.2) ma con applicazione della riduzione del 20% , salvo quanto previsto nei successivi artt.9 e 10.

A.5) Sul compenso così quantificato sub A da 2 a 4 saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15% (remunerative, omnicomprensive e soddisfattive di qualsivoglia rimborso spese, anche di trasferta e/o viaggio all'interno del distretto di Corte d'Appello d'appartenenza, spese di collazione e riproduzione fotostatica), il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto A.1).

A.6) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub A da 2 a 4 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso.

A.7) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle

spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso a prescindere da qualsivoglia diversa pattuzione intercorsa con il cliente in forza della presente convenzione, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso giudizialmente liquidato, nonché la refusione delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

B) CONTROVERSIE DINANZI AL TRIBUNALE

B.1) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione;

B.2) Avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, al Legale sarà riconosciuto il compenso secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, studio ed introduttiva del procedimento esecutivo, istruttoria e trattazione procedimento esecutivo), se effettivamente espletate, di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

B.3) Per le cause di valore sino a 5.200,00 Euro, il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui sub B.2.

B.4) Per le cause di valore da 5.200,01 a 520.000,00 Euro, il compenso sarà determinato come sub B.2) ma con applicazione della riduzione del 20%, salvo quanto previsto nei successivi artt.9 e 10.

AQP si riserva di contrattare preventivamente e riconoscere al Legale un compenso senza la decurtazione del 20%, limitatamente alle controversie ritenute di particolare rilevanza, avuto riguardo agli interessi coinvolti ed al risultato atteso.

B.5) Per le cause di valore superiore a 520.000,01 Euro il Legale riconosce ed accetta che AQP, a definizione e compimento dell'incarico, riconoscerà un corrispettivo, secondo i parametri previsti in base allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00, come di seguito:

- per le cause di valore fino ad 2.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 15%;
- per le cause di valore da 2.000.000,01 a 8.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 10%;
- per le cause di valore superiore a 8.000.000,01 Euro, senza alcuna riduzione.

B.6) Sul compenso così quantificato sub B da 2 a 5 saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15% (remunerative, omnicomprensive e soddisfattive di qualsivoglia rimborso spese, anche di trasferta e/o viaggio all'interno del distretto di Corte d'Appello d'appartenenza, spese di collazione

e riproduzione fotostatica), il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto B.1).

B.7) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub B da 2 a 5 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso.

B.8) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza, anche se superiore a quello pattuito in base alla presente convenzione, competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso pattuito o giudizialmente liquidato se superiore, nonché la refusione delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

AQP si riserva di riconoscere e corrispondere, a suo insindacabile giudizio, al Legale il compenso pattuito o giudizialmente liquidato maggiorato del 5% in caso di sentenza favorevole e tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti e dei risultati attesi.

C) CONTROVERSIE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO.

C.1) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione;

C.2) Avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, al Legale sarà riconosciuto il compenso secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, studio ed introduttiva del procedimento esecutivo, istruttoria e trattazione procedimento esecutivo), se effettivamente espletate, di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

C.3) Per le cause di valore sino a 5.200,00 Euro, il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui sub C.2.

C.4) Per le cause di valore da 5.200,01 a 520.000,00 Euro, il compenso sarà determinato come sub C.2) ma con applicazione della riduzione del 20%, salvo quanto previsto nei successivi artt. 9 e 10.

AQP si riserva di contrattare preventivamente e riconoscere al Legale un compenso senza la decurtazione del 20%, limitatamente alle controversie ritenute di particolare rilevanza, avuto riguardo agli interessi coinvolti ed al risultato atteso.

C.5) Per le cause di valore superiore a 520.000,01 Euro il Legale riconosce ed accetta che AQP, a definizione e compimento dell'incarico, riconoscerà un corrispettivo, secondo i parametri previsti in base allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00, come di seguito:

- per le cause di valore fino ad 2.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 15%;
- per le cause di valore da 2.000.000,01 a 8.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 10%;
- per le cause di valore superiore a 8.000.000,01 Euro, senza alcuna riduzione.

C.6) Sul compenso così quantificato sub C da 2 a 5 saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15% (remunerative, omnicomprenditive e soddisfattive di qualsivoglia rimborso spese, anche di trasferta e/o viaggio all'interno del distretto di Corte d'Appello d'appartenenza, spese di collazione e riproduzione fotostatica), il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto C.1).

C.7) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub C da 2 a 5 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso.

C.8) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza, anche se superiore a quello pattuito in base alla presente convenzione competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso pattuito o giudizialmente liquidato se superiore, nonché la refusione delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

AQP si riserva di riconoscere e corrispondere, a suo insindacabile giudizio, al Legale il compenso pattuito o giudizialmente liquidato maggiorato del 5% in caso di sentenza favorevole e tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti e dei risultati attesi.

D) CONTROVERSIE DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE.

D.1) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione. Saranno, altresì, rimborsate le spese, strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico, di viaggio, vitto e soggiorno, in struttura ricettiva di non oltre quattro stelle, che risultino documentalmente anticipate dal Legale;

D.2) Avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, al Legale sarà riconosciuto il compenso secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, studio ed introduttiva del procedimento esecutivo, istruttoria e trattazione procedimento esecutivo), se effettivamente espletate. di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

D.3) Per le cause di valore sino a 5.200,00 Euro, il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui sub D.2.

D.4) Per le cause di valore da 5.200,01 a 520.000,00 Euro, il compenso sarà determinato come sub D.2) ma con applicazione della riduzione del 20%, salvo quanto previsto nei successivi artt. 9 e 10.

AQP si riserva di contrattare preventivamente e riconoscere al Legale un compenso senza la decurtazione del 10%; limitatamente alle controversie ritenute di particolare rilevanza, avuto riguardo agli interessi coinvolti ed al risultato atteso.

D.5) Per le cause di valore superiore a 520.000,01 Euro il Legale riconosce ed accetta che AQP, a definizione e compimento dell'incarico, riconoscerà un corrispettivo, secondo i parametri previsti in base allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00, come di seguito:

- per le cause di valore fino ad 2.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 15%;

- per le cause di valore da 2.000.000,01 a 8.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 10%;

- per le cause di valore superiore a 8.000.000,01 Euro, senza alcuna riduzione.

D.6) Sul compenso così quantificato sub D da 2 a 5 saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15% (remunerative, onnicomprensive e soddisfattive di qualsivoglia rimborso spese, anche di collazione e riproduzione fotostatica), il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto D.1).

D.7) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub D da 2 a 5 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso

D.8) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza, anche se superiore a quello pattuito in base alla presente convenzione, competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso pattuito o giudizialmente liquidato se superiore, nonché la refusione

delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

AQP si riserva di riconoscere e corrispondere, a suo insindacabile giudizio, al Legale il compenso pattuito o giudizialmente liquidato maggiorato del 5% in caso di sentenza favorevole e tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti e dei risultati attesi.

E) PROCEDIMENTI SPECIALI, SOMMARI E RITO LOCATIZIO.

E.1) Nel presente capo rientrano tutti le cause affidate al Legale che risultano riconducibili ai procedimenti di cui al Libro Terzo e Quarto del codice di procedura civile, fino all'eventuale mutamento di rito.

E.2) Il Legale riconosce ed accetta che AQP, a compimento della prestazione commissionata, corrisponderà un corrispettivo sulla base dei parametri medi, rispetto agli scaglioni di valore della causa, di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (procedimenti per convalida locatizia; atto di precetto; procedimenti di volontaria giurisdizione; procedimenti monitori; procedimenti di istruzione preventiva; procedimenti cautelari ex art.669 bis c.p.c. e ss.; procedure esecutive mobiliari, procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio in forma specifica, procedure esecutive immobiliari) con applicazione della riduzione del 10%.

E.3) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione.

E.4) Sul compenso così calcolato e ridotto del 10%, saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15% (remunerative, onnicomprensive e soddisfattive di qualsivoglia rimborso spese, anche di trasferta e/o viaggio all'interno del distretto di Corte d'Appello d'appartenenza, spese di collazione e riproduzione fotostatica) il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto E.3).

E.5) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub E da 2 a 3 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso

E.6) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza, anche se superiore a quello pattuito in base alla presente convenzione, competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto

ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso giudizialmente liquidato, nonché la refusione delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

F) RECUPERO CREDITI

F.1) L'attività di recupero crediti avrà ad oggetto l'affidamento al Legale di un pacchetto di crediti di norma non inferiore a 20 posizioni, salva disponibilità.

F.2) Il Legale ha l'obbligo, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale, di effettuare un tentativo di recupero stragiudiziale, inviando al debitore una lettera di diffida. In caso di esito favorevole, al Legale sarà riconosciuto un compenso individuato sulla base delle condizioni previste nella Tabella Recupero Crediti, allegata alla presente Convenzione per formarne parte integrante.

AQP S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere copia della lettera di cui sopra.

F.3) Nell'ipotesi in cui singole pratiche risultino improcedibili per motivi oggettivi (a titolo esemplificativo prescrizione, morte, fallimento o irreperibilità della parte) AQP S.p.A. si riserva la facoltà di sostituire detta pratica con altra di valore equivalente, salva disponibilità.

F.4) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione.

F.5) I compensi saranno determinati sulla base dell'esito ottenuto - sorte recuperata e incassata - secondo le specifiche indicate con autonoma e separata Convenzione, da sottoscrivere al momento del conferimento degli "Incarichi".

ART. 5.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ai fini della presente Convenzione rientrano nel presente articolo le controversie in diritto amministrativo, attive e passive, instaurate e/o da instaurarsi innanzi la Autorità Giudiziaria Amministrativa in ogni grado.

Per l'eventuale fase esecutiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 4 lettera E) della presente.

A) CONTROVERSIE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

A.1) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro,

ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione;

A.2) Avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, al Legale sarà riconosciuto il compenso secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, studio ed introduttiva del procedimento esecutivo, istruttoria e trattazione procedimento esecutivo), se effettivamente espletate. di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

A.3) Per le cause di valore sino a 5.200,00 Euro, il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui sub A.2.

A.4) Per le cause di valore da 5.200,01 a 520.000,00 Euro, il compenso sarà determinato come sub A.2) ma con applicazione della riduzione del 20%, salvo quanto previsto nei successivi artt.9 e 10.

AQP si riserva di contrattare preventivamente e riconoscere al Legale un compenso senza la decurtazione del 20%, limitatamente alle controversie ritenute di particolare rilevanza, avuto riguardo agli interessi coinvolti ed al risultato atteso.

A.5) Per le cause di valore superiore a 520.000,01 Euro il Legale riconosce ed accetta che AQP, a definizione e compimento dell'incarico, riconoscerà un corrispettivo, secondo i parametri previsti in base allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00, come di seguito:

- per le cause di valore fino ad 2.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 15%;

- per le cause di valore da 2.000.000,01 a 8.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 10%;

- per le cause di valore superiore a 8.000.000,01 Euro, senza alcuna riduzione.

A.6) Sul compenso così quantificato, saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15% (remunerative, omnicomprenditive e soddisfattive di qualsivoglia rimborso spese, anche di trasferta e/o viaggio all'interno del distretto di Corte d'Appello d'appartenenza, spese di collazione e riproduzione fotostatica), il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto A.1).

A.7) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub A da 2 a 5 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso.

A.8) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza, anche se superiore a quello pattuito in base alla presente convenzione, competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero

dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso pattuito o giudizialmente liquidato se superiore, nonché la refusione delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

AQP si riserva di riconoscere e corrispondere, a suo insindacabile giudizio, al Legale il compenso pattuito o giudizialmente liquidato maggiorato del 5% in caso di sentenza favorevole e tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti e dei risultati attesi.

A.9) Qualora la controversia venga definita nel merito già in fase cautelare ovvero venga dichiarata, nei casi previsti dal codice del processo amministrativo, la perenzione del giudizio, il Legale accetta e riconosce che gli sarà corrisposto il corrispettivo previsto nella fase cautelare, secondo lo scaglione di valore di riferimento di cui alle Tabelle allegate, aumentato del 10%.

A.10) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno anche nell'ipotesi di instaurazione di giudizio di ottemperanza, per revocazione e di opposizione di terzo.

B) CONTROVERSIE INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO.

B.1) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione. Saranno, altresì, rimborsate le spese, strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico, di viaggio, vitto e soggiorno, in struttura ricettiva di non oltre quattro stelle, che risultino documentalmente anticipate dal Legale;

B.2) Avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, al Legale sarà riconosciuto il compenso secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, studio ed introduttiva del procedimento esecutivo, istruttoria e trattazione procedimento esecutivo), se effettivamente espletate, di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

B.3) Per le cause di valore sino a 5.200,00 Euro, il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui sub B.2.

B.4) Per le cause di valore da 5.200,01 a 520.000,00 Euro, il compenso sarà determinato come sub B.2) ma con applicazione della riduzione del 10%, salvo quanto previsto nei successivi artt.9 e 10.

AQP si riserva di contrattare preventivamente e riconoscere al Legale un compenso senza la decurtazione del 10%, limitatamente alle controversie ritenute di particolare rilevanza, avuto riguardo agli interessi coinvolti ed al risultato atteso.

B.5) Per le cause di valore superiore a 520.000,01 Euro il Legale riconosce ed accetta che AQP, a definizione e compimento dell'incarico, riconoscerà un corrispettivo, secondo i parametri previsti in base allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00, come di seguito:

- per le cause di valore fino ad 2.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 15%;
- per le cause di valore da 2.000.000,01 a 8.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 10%;
- per le cause di valore superiore a 8.000.000,01 Euro, senza alcuna riduzione.

B.6) Sul compenso così quantificato, saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15% (remunerative, omnicomprenditive e soddisfattive di qualsivoglia rimborso spese, anche di collazione e riproduzione fotostatica), il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto B.1).

B.7) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub B da 2 a 5 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso

B.8) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza, anche se superiore a quello pattuito in base alla presente convenzione, competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso pattuito o giudizialmente liquidato se superiore, nonché la refusione delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

AQP si riserva di riconoscere e corrispondere, a suo insindacabile giudizio, al Legale il compenso pattuito o giudizialmente liquidato maggiorato del 5% in caso di sentenza favorevole e tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti e dei risultati attesi.

B.9) Qualora la controversia venga definita nel merito già nella fase cautelare ovvero venga dichiarata, nei casi previsti dal codice del processo amministrativo, la perenzione del giudizio, il Legale accetta e riconosce che gli sarà corrisposto il corrispettivo previsto nella fase cautelare, secondo lo scaglione di valore di riferimento di cui alle Tabelle allegate, aumentato del 10%.

B.10) Nel caso in cui occorra disporre e/o resistere in grado di appello avverso ordinanza cautelare, collegiale o monocratica, emessa nella fase di primo grado, al Legale sarà riconosciuto il compenso previsto dal D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione di valore di riferimento di cui alle Tabelle allegate, per la fase cautelare innanzi il Consiglio di Stato.

B.11) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno anche nell'ipotesi di instaurazione di giudizio di ottemperanza, per revocazione e di opposizione di terzo.

ART.6

CONTROVERSIE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE EUROPEA, CORTE DI GIUSTIZIA UE, RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO.

- 1) Le spese processuali non imponibili (a titolo esemplificativo: iscrizione a ruolo - valori bollati - spese di notifica - imposta di registro, ecc.) saranno rimborsate per intero, previa documentazione dell'anticipazione. Saranno, altresì, rimborsate le spese, strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico, di viaggio, vitto e soggiorno, in struttura ricettiva di non oltre quattro stelle, che risultino documentalmente anticipate dal Legale;
- 2) Avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, al Legale sarà riconosciuto il compenso secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, studio ed introduttiva del procedimento esecutivo, istruttoria e trattazione procedimento esecutivo), se effettivamente espletate, di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente convenzione.
- 3) Per le cause di valore sino a 5.200,00 Euro, il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui sub 2.
- 4) Per le cause di valore da 5.200,01 a 520.000,00 Euro, il compenso sarà determinato come sub 2) ma con applicazione della riduzione del 10%, salvo quanto previsto nei successivi artt. 9 e 10.
AQP si riserva di contrattare preventivamente e riconoscere al Legale un compenso senza la decurtazione del 10%, limitatamente alle controversie ritenute di particolare rilevanza, avuto riguardo agli interessi coinvolti ed al risultato atteso.
- 5) Per le cause di valore superiore a 520.000,01 Euro il Legale riconosce ed accetta che AQP, a definizione e compimento dell'incarico, riconoscerà un corrispettivo, secondo i parametri previsti in base allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00, come di seguito:
 - per le cause di valore fino ad 2.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 15%;
 - per le cause di valore da 2.000.000,01 a 8.000.000,00 Euro con applicazione di una riduzione del 10%;
 - per le cause di valore superiore a 8.000.000,01 Euro, senza alcuna riduzione.
- 6) Sul compenso così quantificato sub da 2 a 5 saranno aggiunti il CPA, l'IVA e le spese generali in misura del 15%, il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. di cui al precedente punto 1).

7) Nei procedimenti definiti con sentenza sfavorevole o con compensazione delle spese di lite, il compenso come quantificato sub da 2 a 5 competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso

8) Nei procedimenti definiti con condanna della controparte al rimborso delle spese e competenze di lite giudizialmente determinate in favore di AQP e senza distrazione, il compenso liquidato in sentenza, anche se superiore a quello pattuito in base alla presente convenzione, competerà per intero al Legale, oltre accessori di legge e rimborso delle spese n.i., a titolo di saldo di ogni dovuto e preteso, previo recupero dell'importo a cura del professionista già officiato. Ove il recupero dell'importo in fase esecutiva si riveli infruttuoso, il Legale avrà diritto ad ottenere da AQP il saldo del corrispettivo in ragione del compenso pattuito o giudizialmente liquidato se superiore, nonché la refusione delle spese e competenze sopravvenute afferenti la fase di recupero in via esecutiva che risulti effettivamente espletata.

AQP si riserva di riconoscere e corrispondere, a suo insindacabile giudizio, al Legale il compenso pattuito o giudizialmente liquidato maggiorato del 5% in caso di sentenza favorevole e tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti e dei risultati attesi.

ART. 7 CONTENZIOSO PENALE

Ai fini della presente Convenzione rientrano nel presente articolo procedimenti penali instaurati nei confronti di Amministratori e/o dipendenti AQP e della Società del Gruppo AQP, in qualità di imputati per fatti connessi all'esercizio delle proprie mansioni, instaurati e/o da instaurarsi innanzi la Autorità Giudiziaria Penale in ogni grado.

Per le attività prestate dinanzi il Giudice Penale, al Legale sarà riconosciuto un compenso globale determinato - in relazione all'esito ottenuto, alla rilevanza patrimoniale e alla durata del procedimento - secondo i parametri medi riferiti alle diverse fasi del giudizio (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale, decisionale), se effettivamente espletate, secondo le specifiche indicate con autonoma e separata Convenzione e relativa Tabella, che costituiscono parte integrante della presente.

La Convenzione per la Prestazione di Attività di Patrocinio Forense nei procedimenti penali e la relativa Tabella concernente i valori di liquidazione dovranno essere sottoscritti al momento del conferimento dell'incarico.

**ART.8
DETERMINAZIONE VALORE DELLA CONTROVERSIA**

1) Fermo rimanendo i criteri di cui sopra relativamente ai contenziosi in materia civile e amministrativa, per le cause per le quali il valore della pretesa non è determinato in atti o non è determinabile mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 5 del D.M. n.55/2014, il valore si considera, di regola, ed a questi fini, non inferiore a 26.000,00 Euro e non superiore a 260.000,00 Euro, tenuto conto dell'oggetto e della particolarità della controversia.

Nella liquidazione del corrispettivo, il Legale riconosce ed accetta che AQP, a definizione e compimento dell'incarico, riconoscerà quale corrispettivo un valore pari alla media tra i parametri degli scaglioni da 26.000,01 a 52.000,00 euro e da 52.000,01 a 260.000,00 euro in relazione all'Autorità Giudiziaria adita.

3) Nel caso in cui AQP riconosca, a proprio insindacabile giudizio, che la causa di valore indeterminabile di cui sarà officiato il Legale rivesta particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere patrimoniale, il suo valore si considera, di regola ed a questi fini, entro lo scaglione fino a 520.000,00 Euro. Il corrispettivo sarà, pertanto, liquidato in base ai parametri previsti per lo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 Euro in relazione all'Autorità Giudiziaria adita, fatte salve le riduzioni percentuali previste nei precedenti articoli.

**ART.9
PLURALITÀ DI INCARICHI.**

1) Nel caso di pluralità di incarichi, fermo quanto sopra prescritto, il Legale riconosce ed accetta quanto segue:

- per le controversie in diritto civile, fallimentare e societario e amministrativo, nel caso di conferimento allo stesso Legale di oltre 10 controversie nel corso dell'anno solare, tra loro non correlate da ragioni di connessione oggettiva o soggettiva ed identità di *causa petendi*, ai compensi, conteggiati ed eventualmente decurtati di cui agli articoli che precedono, sarà applicata ulteriore decurtazione del 10% cadauna, fatto salvo il rimborso delle spese n.i. ed accessori di legge;
- per le controversie in diritto civile, fallimentare e societario e amministrativo, nel caso di conferimento, nel corso dell'anno solare, allo stesso Legale di controversie tra loro correlate da ragioni di connessione oggettiva o soggettiva, identità di *causa petendi* e che, comunque, non comportino l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, ai compensi, conteggiati ed eventualmente già decurtati di cui agli articoli 4-5-6-7-8, sarà applicata ulteriore decurtazione del 10% cadauna a partire dal secondo incarico, fatto salvo il rimborso delle spese n.i. ed accessori di legge;

2) Il Legale accetta e riconosce che la valutazione sulla connessione e/o identità di *causa petendi* delle controversie attinenti i più incarichi affidati resta prerogativa di AQP.

ART.10

PLURALITÀ DI DIFENSORI, COLLEGIO DIFENSIVO.

1) Il Legale riconosce ed accetta che, ad insindacabile giudizio di AQP, l'espletamento dell'incarico in fase giudiziaria ed in ogni grado e sede, possa essere richiesto congiuntamente ad altri professionisti esterni o interni incardinati nell'Ufficio Legale aziendale.

Nell'eventualità, ove risulti effettivamente condiviso con un avvocato interno l'espletamento dell'attività defensionale e processuale, il Legale riconosce ed accetta che al compenso conteggiato ed eventualmente già decurtato di cui agli artt.4-5-6-7-8-9, sarà applicata una ulteriore decurtazione del 5%, fatto salvo il rimborso delle spese n.i. ed accessori di legge.

ART.11

REVOCA, RINUNZIA, ANTICIPATA CONCLUSIONE INCARICO.

1) AQP, ai sensi della presente Convenzione, conferisce incarico professionale al Legale a titolo personale ed *intuitu personae*, con conseguente incedibilità dell'incarico a terzi professionisti.

2) È diritto di AQP revocare per giusta causa, in ogni fase e grado, l'incarico conferito, previa corresponsione delle sole attività effettivamente compiute fino alla revoca, come sopra conteggiate ed eventualmente già decurtate, nonchè il rimborso delle spese documentate ed accessori di legge.

3) È diritto del Legale rinunciare per giusta causa, in ogni fase e grado, all'incarico conferito, previo congruo formale avviso in tempo utile prima del compimento della successiva incombenza processuale e defensionale a mezzo di raccomandata a.r. anticipata via fax, indirizzata all'Unità Legale di AQP.

Nell'eventualità, al Legale sarà riconosciuto il corrispettivo delle sole attività effettivamente compiute, come sopra conteggiate ed eventualmente già decurtate, nonchè il rimborso delle spese documentate ed accessori di legge.

4) Nell'ipotesi in cui l'incarico conferito si esaurisca anticipatamente rispetto alla definizione in sede giudiziale, per via di accordo transattivo e/o rinuncia alle liti, al Legale sarà riconosciuto il compenso limitatamente all'attività svolta oltre il rimborso delle spese n.i. ed accessori di legge, incrementato del 20% se abbia fattivamente contribuito e partecipato alla formalizzazione all'accordo transattivo.

ART.12 ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE.

1) Si ritengono ricompresi e contemplati nel presente articolo gli incarichi conferiti al Legale afferenti il compimento di attività di consulenza ed assistenza legale in fase-stragiudiziale particolarmente specialistica, che richieda una comprovata perizia in ragione della materia oggetto d'incarico.

Ove l'espletamento dell'incarico preveda la redazione di un parere scritto, l'elaborato resterà di esclusiva proprietà di AQP, con divieto di divulgazione e/o pubblicazione senza il preventivo assenso della Società.

2) Le parti accettano di determinare il corrispettivo della prestazione sulla base dei parametri di cui alle Tabelle allegate al D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014), che costituiscono parte integrante della presente Convenzione, con applicazione della riduzione del 20%.

3) Sul compenso così quantificato saranno aggiunti il CPA e l'IVA, il tutto al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre al rimborso delle spese n.i. se sostenute e documentate, con rinuncia a qualsivoglia riconoscimento di spese generali e forfettarie.

4) Nel caso di pluralità di incarichi, anche non connessi tra loro, o di incarico congiunto con altro professionista esterno o interno, si richiamano i patti e condizioni contemplati nella presente Convenzione di cui agli artt. 9 e 10.

ART.13 DOMICILIAZIONE

1) Il Legale officiato dell'incarico, ove l'espletamento del mandato riguardi una sede giudiziaria diversa dal circondario di Tribunale o Distretto di Corte di Appello di appartenenza, potrà eleggere domicilio presso collega di sua fiducia, fermo restando la responsabilità personale del delegante nei confronti di AQP per il compimento dell'incarico secondo rito ed a regola d'arte.

A definizione dell'incarico, al domiciliatario nominato dal Legale officiato, saranno riconosciuti direttamente da AQP i seguenti compensi *a forfait*, a prescindere dal valore della controversia:

- € 200,00 (oltre IVA e CPA come per legge), limitatamente al contenzioso dinanzi al Giudice di Pace, oltre rimborso spese n.i. se documentate ed anticipate dal domiciliatario;
- € 300,00 (oltre IVA e CPA come per legge) limitatamente al contenzioso dinanzi al Tribunale/Corte di Appello ed Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado, oltre rimborso spese n.i. se documentate ed anticipate dal domiciliatario;

- € 500,00 (oltre IVA e CPA come per legge) limitatamente ai contenziosi dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e altre giurisdizioni superiori speciali anche sovra-nazionali, oltre rimborso spese n.i. se documentate ed anticipate dal domiciliatario.

L'importo compensa in via omnicomprensiva l'intera attività professionale delegata al domiciliatario, incluse le spese generali forfettarie, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'incarico, quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta, etc.

2) Con il presente capo si intende disciplinare anche l'incarico di domiciliatario che fosse conferito dagli avvocati abilitati incardinati nell'Ufficio Legale aziendale nei confronti di professioni esterne ove l'espletamento del mandato riguardi una sede giudiziaria diversa dal circondario di Tribunale o Distretto di Corte di Appello di Bari.

A definizione dell'incarico, al domiciliatario nominato dal Legale interno all'azienda, saranno riconosciuti direttamente da AQP i seguenti compensi *a forfait*, a prescindere dal valore della controversia, remunerativi altresì dell'attività di udienza a espletarsi:

- € 400,00 (oltre IVA e CPA come per legge), limitatamente al contenzioso dinanzi al Giudice di Pace, oltre rimborso spese n.i. se documentate ed anticipate dal domiciliatario;

- € 600,00 (oltre IVA e CPA come per legge) limitatamente al contenzioso dinanzi al Tribunale/Corte di Appello ed Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado, oltre rimborso spese n.i. se documentate ed anticipate dal domiciliatario;

- € 800,00 (oltre IVA e CPA come per legge) limitatamente ai contenziosi dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e altre giurisdizioni superiori speciali anche sovra-nazionali, oltre rimborso spese n.i. se documentate ed anticipate dal domiciliatario.

Al domiciliatario, in detta ipotesi, sarà riconosciuta anche la refusione delle spese generali in misura del 15% con riguardo agli importi sopra indicati.

ART. 14

PRESCRIZIONI GENERALI

1) Il Legale per la durata della Convenzione non potrà accettare incarichi che vedano come controparte l'AQP, pena la immediata revoca di ogni incarico, nonché della Convenzione, fatta salva ogni ulteriore azione anche di natura risarcitoria.

2) Il Legale si impegna a non divulgare a terzi alcun tipo di notizia, informazione, documento o altro tipo di documentazione sensibile riguardante AQP, di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico ricevuto, pena la immediata revoca di ogni incarico, nonché della Convenzione, fatte salve tutte le ulteriori azioni, anche di natura disciplinare e penale, che AQP si riserva di azionare.

- 3) Gli acconti ante o in corso di causa sono richiedibili, una sola volta e per comprovate ed eccezionali ragioni, per un importo massimo del 20% della fase giudiziale in corso al momento della richiesta.
- 4) Resta esclusiva prerogativa di AQP, sentito il Legale, nominare tecnici ed ausiliari a supporto dell'attività defensionale, ove occorra.

ART. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, calcolati alla stregua della presente Convenzione avverrà a definizione dell'incarico, eccetto nel caso di acconti, ed entro giorni 60 lavorativi dalla ricezione della fattura, che verrà emessa a completamento della procedura amministrativa aziendale "SAP-FORNITORI", della quale il Legale dichiara di essere a conoscenza e di accettarne termini e condizioni.

Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario sulle coordinate fornite dal Legale, a cui carico resta l'onere di aggiornare prontamente la Società nel caso di variazione dei recapiti, dati sociali e riferimenti bancari.

Ciascun documento fiscale dovrà fare riferimento alla Convenzione ed allo specifico Incarico cui le prestazioni parcellate ineriscono.

ART. 16 COOPERAZIONE TRA LE PARTI

- 1) AQP si impegna a fornire al Legale attività di supporto e di ausilio. A tal fine, al momento dell'affidamento dell'Incarico, AQP designerà un responsabile dell'Incarico, individuato di norma tra i componenti della Unità Legale.
- 2) AQP si riserva di chiedere che il Legale provveda alla condivisione di un file dedicato, al fine di consentire il reperimento delle opportune informazioni circa le attività svolte in relazione agli Incarichi affidati, nonché alla fatturazione dei corrispettivi relativi agli Incarichi medesimi.
- 3) Il Legale sarà tenuto, ogniqualvolta sia richiesto e senza compensi aggiuntivi, a comunicare ad AQP ed ai revisori contabili informative e valutazioni relative allo stato di avanzamento dell'Incarico, con contestuale trasmissione, anche per via telematica, delle copie degli atti difensivi e di ogni altro documento predisposto, nonché a fornire alla Società, entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun semestre solare, una relazione sulle singole posizioni affidategli, idonea a determinare l'indice di rischiosità (probabile - possibile - remoto), in ragione degli accertamenti istruttori, della giurisprudenza dominante nel foro di riferimento, della prudente valutazione.

**ART. 17
DURATA**

1) La presente Convenzione avrà durata di anni due a partire dalla data di sottoscrizione, e si rinnoverà tacitamente salvo espressa disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due Parti entro il termine di 60 gg. prima dalla data di scadenza.

In ogni caso, la sottoscrizione soltanto della presente Convenzione non comporta impegno per AQP al successivo conferimento di Incarico, né promessa al Legale in tal senso.

**ART. 18
CLAUSOLA DI RINVIO E FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie dovessero insorgere tra le Parti relative alla validità, portata, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

Per quant'altro non contemplato nella presente Convenzione, si richiamano gli artt.2229-2238 cod. civ., la Legge n.247/2012, il Codice Deontologico in vigore, nonché le disposizione di cui al D.M. n.55/2014 ove non derogate dalle parti.

Bari,

Per Acquedotto Pugliese S.p.A.

Per il Legale

(anche per espressa accettazione di quanto pattuito negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punto n. 4, 12 punto n.2, 13, 15, 18).
